



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 36 del 05/05/2020

Settore: AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SCOPERTI CONSENTITI DAL DPCM 26/04/2020 E DALL'ORDINANZA REGIONALE N. 539 DEL 03/05/2020.

Visto il DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1 lettera z;

Vista l'Ordinanza Regionale n. 539 del 24/04/2020 con la quale viene consentito ai Comuni di individuare i mercati scoperti nei quali prevedere la riapertura delle attività di vendita dei prodotti alimentari, purchè ciò avvenga nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e sicurezza di cui all'art. 1 comma 1.6 lettera C, dell'Ordinanza medesima che si intende qui integralmente richiamato;

Considerato che la riapertura dei mercati su aree pubbliche, seppur limitatamente ai prodotti alimentari, oltre a "restituire" un servizio ai cittadini potrà anche contribuire a ridurre l'afflusso di persone negli esercizi commerciali su aree private e a ridurre le code agli ingressi degli stessi;

Dato atto che con atto protocollo n. 10059 del 04/05/2020 è stato individuato quale "Covid Manager" di cui all'art. 1 comma 1.6 lettera C.2 dell'Ordinanza Regionale n. 539/2020 il consigliere comunale signor Rodighero Rudy, il quale potrà essere coadiuvato da volontari della Protezione Civile;

Visto il D. L. 25 marzo 2020 n. 19;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000

DISPONE

1. di individuare per la riapertura di cui sopra, con decorrenza dal 5 maggio 2020, i mercati settimanali di Buscoldo (martedì), San Silvestro (giovedì), Eremo (sabato) e Grazie (domenica-mercato agricolo) uniformandone l'orario di vendita dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e rimanendo consentito l'accesso alle aree di mercato a partire da un'ora prima dell'orario di vendita e fino a un'ora dopo detto orario esclusivamente per le operazioni di allestimento e disallestimento dei banchi; non si provvede alla riapertura del mercato di Levata in quanto non vi sono operatori del settore alimentare;

2. di stabilire che:

- a) le aree di svolgimento dei suddetti mercati rimangono quelle individuate dal vigente Regolamento comunale per l'attività di commercio su aree pubbliche in quanto, sia per conformazione delle stesse che per l'esiguo numero di operatori commerciali, sono tali da consentire un agevole allestimento di tutte le misure di sicurezza elencate dal richiamato art. 1 comma 1.6 lettera C dell'Ordinanza Regionale n. 539/2020;
- b) l'unica area di mercato ad essere temporaneamente modificata è quella del mercato agricolo domenicale di Grazie che, per consentire una migliore gestione delle misure di sicurezza, viene spostata da Via Francesca a piazzale Signorini;

- c) potranno essere ammessi ai relativi mercati **soltanto gli operatori del settore alimentare** (concessionari di posteggio e spuntisti che nell'ultimo anno abbiano fatto registrare una presenza costante);
- d) lo svolgimento dei mercati sopra individuati è condizionato al rispetto di tutte le misure previste dalla più volte citata ordinanza regionale 539/2020 art. 1, comma 1.6 lett. C.2 precisando che è obbligatoria (non soltanto raccomandata) la rilevazione della temperatura corporea sia degli avventori che degli operatori commerciali con le conseguenze di cui al secondo periodo del comma 1.6 lett. C.5 dell'art. 1 dell'ordinanza medesima. Per lo scopo di cui sopra il Covid manager è stato dotato di rilevatore della temperatura corporea.

3. di dare atto che per l'attuazione di tutte le misure previste dall'art 1.6 lettera C dell'Ordinanza regionale n. 539/2020 e della rilevazione obbligatoria della temperatura corporea prevista con la presente ordinanza il Covid Manager potrà essere coadiuvato da volontari della Protezione Civile.

4. Il Covid Manager dovrà prontamente informare il Servizio di Polizia Locale di qualunque eventuale criticità che possa compromettere l'attuazione delle misure di cui sopra.

5. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino al 17 maggio 2020 salvo modifiche che dovessero rendersi necessarie prima di detto termine. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il mancato rispetto degli orari di vendita è sanzionato ai sensi dell'artr. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure per il contrasto ed il contenimento dei rischi sanitari da Covid-19 è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Mantova, al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Curtatone.

Curtatone, 05/05/2020

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)